

ne costituisce tre altri sotto di sè. Delle sentenze fatte da esso *cadì* non v'è appellazione per l'ordinario; ma se pure alcuno si sente aggravato, va alli pascià, ovvero alli *cadileschièr*, li quali, udita la causa, ne fanno, parendo loro, *arz* al Gran-Signore, il quale poi commette che un altro *cadì*, ovvero uno delli *cadileschièr*, possa udir la causa e far la sua sentenza: e alle volte quello che si sente aggravato, prima che vada alli pascià ovvero *cadileschièr*, piglia in scrittura sopra la causa sua l'opinione del *muftì*, che è giureconsulto dei Turchi, e di tanta autorità quanto il pontefice appresso de' Cristiani, e si serve di quella siccome gli pare essere a suo proposito.

In Pera anco vi è il *cadì* grande ed il suo vicario, e così in cadauna città e luogo uno o due, secondo che ricerca la grandezza di essa città; ed in quel luogo dov'è posto il *cadì*, di necessità vi sta un *sangiac* ovvero il suo *subasci* cioè capitano, e luogotenente, così per guardia d'esso luogo, come per dare esecuzione alle sentenze criminali fatte da esso *cadì*. Dico così essere in ogni luogo, eccetto in Costantinopoli ed Adrianopoli, perchè in queste, come terre regali e sedi dell'imperatore, non vi sono sangiacchi, ma *subasci* posti dal Gran-Signore col medesimo carico e autorità che hanno li sangiacchi negli altri luoghi. Il solo *subasci* di Pera è posto dal capitano di mare, come quello che ha nella sua particolare giurisdizione il governo di quella terra.

Sono anco posti in Costantinopoli, in Pera, ed in tutte le terre di questo serenissimo Gran-Signore, li *emin*, che sono come diciamo noi li dazieri, detti con nome ovver delle robe delle quali riscuotono il dazio, ovvero del luogo dove stanno per riscuotere il danaro; e questi tra Costantinopoli e Pera sono al numero di